



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.

18

ORIGINALE

In data

26/05/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE DELLE SCADENZE TARI PER L'ANNO 2026, CONFERMANDO LE TARIFFE TARI 2025

L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 18:00 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
GIROLETTI MAURO	S
VITTONI GIUSEPPE	S
BASCO PAOLA	S
BENELLI GIORGIO AGOSTINO	S
LANDENA EMANUELA	S
PIACENTINI ARTURO	S
ZAGHEN GINEVRA LAURA	N
TRESSOLDI MAURIZIO	S
MUSSINI GLORIA	S
SAMARANI GIAN PAOLO	S
FRANCESCHINI PAOLO	S
RIVA MARCO ANGELO	N
ANDRINI MARIO ANGELO	S

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gregoli Marco.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. GIROLETTI MAURO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OMISSIS (il testo dell'eventuale dibattito e dichiarazione di voto verrà riportato nella delibera di approvazione del verbale integrale della seduta consiliare).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°51 del 27.04.2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025 e le tariffe TARI utenze domestiche e non domestiche anno 2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°25 del 25.03.2022 è stato determinato lo Schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023”;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°11 del 27.04.2023 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°57 del 21.12.2022 è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif” e successivamente con atto di Consiglio Comunale n°12 del 27.04.2023 è stato apportato una modifica ed integrazione allo stesso documento;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°11 del 17.04.2024 è stata approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024.2025 per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e delle Tariffe Domestiche e non Domestiche anno 2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 29.04.2025 sono state approvate le tariffe e le scadenze della tassa rifiuti (TARI) 2025;

RICHIAMATI i seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n°57 del 23.12.2025 avente per oggetto “Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) - Periodo 2026.2028 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Nota di aggiornamento - Approvazione”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n°58 del 23.12.2025 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 2026.2028 - Approvazione”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n°01 del 12.01.2026 avente per oggetto “Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) - Anno 2026 - Parte Finanziaria.”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30.12.2021, n. 228 convertito nella Legge 25.02.2022, n. 15, che stabilisce quanto segue:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge 27.12.2013, n. 147 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO CHE l'art. 1 comma 677 della legge 30.12.2025, n. 199 ha modificato la scadenza del 30 aprile, fissata dal sopra richiamato comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L 30.12.2021, n. 228 convertito nella Legge 25.02.2022, n. 15, posticipando la stessa al 31.07 di ogni anno;

CONSIDERATO CHE l'ultimo Piano Finanziario, relativo al periodo 2024.2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°11 del 17.04.2024, è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sergnano e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 369.501,00 e che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stata la seguente:

- 77% a carico delle utenze domestiche;
- 23% a carico delle utenze non domestiche;

RISCONTRATO CHE i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe l'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 riporta in particolare quanto segue:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTI, in particolare, anche i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147:

- comma 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato D.Lgs 15.12.1997, n. 446, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- comma 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”*;

PRESO ATTO CHE la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 che prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture

attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15.11.1997, n. 507, con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147;

PRESO ATTO CHE alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 19.12.2019, n. 157;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124 convertito nella legge 19.12.2019, n. 157 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28.02.2020, la misura del TEFA è fissata al 5%." aliquota invariata fino alla data odierna;

PRESO ATTO CHE è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147;

RILEVATO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che, da tali risultanze, è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche, per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche, per coprire i costi fissi e i costi variabili, come dal prospetto allegato e, pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 27.04.1999, n. 158;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 27.04.1999, n. 158;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 27.04.1999, n. 158;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche coefficienti Kd previsti dal DPR 27.04.1999, n. 158;

ATTESO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28.09.1998, n. 360;

VISTO CHE il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertita nella Legge 22.12.2021, n. 214 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28.10 dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14.10 dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 01.12 di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28.10, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

PRESO ATTO CHE:

- con il DPCM 21.01.2015, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13.03.2025, vengono definiti, in attuazione del comma 2 dell'art. 57-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124 convertito nella Legge 19.12.2019, n. 157, i criteri applicativi del c.d. "bonus sociale per i rifiuti" che consiste in una riduzione del 25% della TARI in favore dei nuclei familiari (quindi è rivolto alle sole utenze domestiche) il cui ISEE non superi la soglia di € 9.530,00 ovvero di € 20.000,00 per i nuclei familiari

- con almeno 4 figli a carico, e che dovrà essere applicato d'ufficio, ricorrendone i presupposti, senza la necessità quindi di una domanda da parte degli interessati;
- della Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif con la quale è stata introdotta la terza componente perequativa, che finanzia il bonus sociale per i rifiuti - componente UR3, pari a 6 euro per utenza per anno che dovrà essere applicata, in aggiunta alla TARI, a tutte le utenze domestiche e non domestiche;
 - che, con delibera n. 355/2025/r/rif del 29.07.2025, ARERA ha fornito le disposizioni per il riconoscimento del citato bonus sociale rifiuti, a decorrere dal 2026, con modalità di condivisione, definite dalla stessa Autorità, da parte dei Comuni delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte);
 - che i dati relativi alle DSU (Dichiarazioni Sostitutive Uniche), presupposto necessario per il riconoscimento automatico del bonus sociale negli avvisi di pagamento emessi per l'anno 2026, riferiti all'annualità 2025, sono stati resi disponibili solo nel mese di marzo 2026;
 - che con comunicato del 17.03.2026, Arera ha fornito chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti, precisando che, *"nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale"*;
 - entro il 31.07.2026 (riferito all'anno (a+1) rispetto a quello di competenza, ovvero il 2025), i gestori (GTRU) sono tenuti a effettuare su SGAte la rendicontazione dei bonus rifiuti erogato come meglio indicato con delibera n. 355/2025/r/rif del 29.07.2025

TENUTO CONTO:

- delle tempistiche di approvazione degli atti propedeutici all'elaborazione degli avvisi di pagamento (approvazione del piano finanziario e delle tariffe anno 2026);
- delle tempistiche utili per le indispensabili elaborazioni informatiche volte all'individuazione dei contribuenti aventi diritto all'agevolazione sopra menzionata, nonché alla sua quantificazione;
- delle tempistiche stabilite da Arera in termini di consegna, almeno 20 giorni prima della scadenza, dell'avviso bonario di pagamento;

PRESO ATTO CHE, per le motivazioni sopra descritte e tenendo presente che si deve procedere per la prima volta all'applicazione di una nuova disposizione normativa si rende necessario procedere con l'emissione di un ruolo anticipato pari al 70% del dovuto sulla base della tariffa TARI 2025 approvata con atto di Consiglio Comunale n°15/2025, in attesa dell'approvazione in via definitiva del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026.2029;

CONSIDERATO opportuno, pertanto, procedere con l'emissione del ruolo TARI 2026 in due invii così suddivisi:

- **PRIMO INVIO:** il 70% del dovuto TARI calcolato con le tariffe 2025 approvate con atto di Consiglio n°15/2025 con due rate scadenti la prima il 31.07.2026 e la seconda il 30.09.2026 con possibilità di pagamento in un'unica rata il 31.07.2026 + l'applicazione dell'UR1, UR2 e UR3 + l'applicazione del bonus sociale;
- **SECONDO INVIO:** il conguaglio del 30% del dovuto TARI 2026 (successivo all'approvazione del PEF 2026.2029) con rata unica scadente il 30.11.2026 + l'applicazione dell'UR1, UR2 e UR3;

VISTA la Deliberazione Arera n. 133 del 01/04/2025 che consente di derogare all'intervallo minimo di sei mesi tra le rate TARI;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

Effettuata la votazione, presenti n°11 Consiglieri, con voti contrari n°0, astenuti n°2 (Gianpaolo Samarani, Paolo Franceschini), favorevoli n°9, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1). **DI APPROVARE** le premesse che diventano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2). **DI DARE ATTO CHE** tali tariffe decorreranno dal 01.01.2026, ai sensi dell'art 1 comma 169 della Legge n°296 del 27.12.2006

- 3). **DI APPROVARE**, sempre per le motivazioni indicate in premessa, come riportato nell'allegato A) prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe 2026 parificate alle tariffe 2025 approvate con atto di Consiglio Comunale n°15/2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 4). **DI DARE ATTO CHE** l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI, è pari al 5%;
- 5). **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE**, risultano dovute le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, espresse in euro/utenza come segue:
- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - € 6,00 euro/utenza per la componente UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- 6). **DI PRENDERE ATTO CHE** in riferimento a quanto indicato in premessa ed in attesa dell'approvazione del Piano Economico Finanziario PEF 2026.2029 viene stabilita la seguente tempistica di riscossione della TARI 2026 in due invii:
- **PRIMO INVIO**: il 70% del dovuto TARI calcolato con le tariffe 2025 approvate con atto di Consiglio n°15/2025 con due rate scadenti la prima il 31.07.2026 e la seconda il 30.09.2026 con possibilità di pagamento in un'unica rata il 31.07.2026 + l'applicazione dell'UR1, UR2 e UR3 + l'applicazione del bonus sociale;
 - **SECONDO INVIO**: il conguaglio del 30% del dovuto TARI 2026 (successivo all'approvazione del PEF 2026.2029) con rata unica scadente il 30.11.2026 + l'applicazione dell'UR1, UR2 e UR3;
- 7). **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28.12.2015, n. 208;
- 8). **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, con separata votazione, presenti n°11 Consiglieri, con voti contrari n°0, astenuti n°2 (Gianpaolo Samarani, Paolo Franceschini), favorevoli n°9, espressi in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n°267.

DOMESTICHE				
OCCUPANTI	Ka	Kb(n)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	0,84	1	0,72258	44,20676
2	0,98	1,8	0,84301	79,57217
3	1,08	2,3	0,92904	101,67555
4	1,16	2,5	0,99785	110,51690
5	1,24	2,9	1,06667	128,19960
6 o più	1,3	3,89	1,11828	171,96430

NON DOMESTICHE					
n.	ATTIVTA'	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,74670	0,55008
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	6,55	1,17130	0,85786
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20	0,92240	0,68105
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,62957	0,46495
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93	1,94729	1,43151
6	Alberghi senza ristorante	0,80	7,49	1,17130	0,98097
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19	1,46413	1,07265
8	Uffici, agenzie	1,13	9,30	1,65446	1,21803
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,58	4,78	0,84919	0,62604
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	9,12	1,62518	1,19445
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	2,22547	1,63058
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,04	8,50	1,52269	1,11325
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	1,34700	0,98883
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,53	4,50	0,77716	0,58937
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	6,49	1,09780	0,84987
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	39,67	7,08637	5,19560
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	5,32942	3,90554
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	18,99	3,48462	2,48671
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	20,97	3,82137	2,74632
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	8,87260	6,51186
21	Discoteche, night-club	1,64	13,45	2,40117	1,76155



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 18

Del 26/05/2026

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE SCADENZE TARI PER L'ANNO 2026, CONFERMANDO LE TARIFFE TARI 2025

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 21/05/2026 Il Responsabile del Servizio UBERTI FOPPA BARBARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: FAVOREVOLE Data 21/05/2026 II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 17

SEDUTA N.3



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 26/05/2026

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE SCADENZE TARI PER L'ANNO 2026, CONFERMANDO LE
TARIFFE TARI 2025**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. GIROLETTI MAURO

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GREGOLI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).